

Mancata liquidazione nel provvedimento degli accessori di legge – Cass. n. 28323/2020

Provvedimenti del giudice civile – correzione - provvedimenti del giudice civile - sentenza – correzione - Spese giudiziali - Mancata liquidazione degli accessori di legge - Omessa indicazione delle parti beneficiarie della liquidazione - Procedimento di correzione di errore materiale - Ammissibilità - Fattispecie.

In materia di spese di lite, la mancata liquidazione nel provvedimento degli accessori di legge, così come l'omessa indicazione delle parti beneficiarie della liquidazione, costituiscono errori materiali suscettibili di correzione con l'apposito procedimento di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. (Nella specie, è stato respinto il ricorso proposto in esito alla correzione del dispositivo della sentenza relativo alle spese, integrato con l'aggiunta delle parole "oltre IVA CPA dovute nella misura di legge e rimborso forfettario spese generali, come da tariffa forense, in favore di ciascuna delle controparti").

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28323 del 11/12/2020

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_287](#)

corte

cassazione

28323

2020